

Versione anonimizzata

Traduzione

C-540/19 – 1

Causa C-540/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

16 luglio 2019

Giudice del rinvio:

Bundesgerichtshof (Germania)

Data della decisione di rinvio:

5 giugno 2019

Resistente e ricorrente in cassazione:

WV

Ricorrente e resistente in cassazione:

Landkreis Harburg

BUNDESGERICHTSHOF

ORDINANZA

(omissis),

nella causa in materia di diritto di famiglia

WV, (omissis) (Austria),

resistente in primo grado e ricorrente in cassazione,

(omissis)

contro

Landkreis Harburg, (omissis) Winsen (Luhe),

ricorrente in primo grado e resistente in cassazione,

(omissis)

[Or. 2] La XII. Sezione Civile del Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale di giustizia, Germania) (omissis)

così ha deliberato:

- I. Il procedimento è sospeso.
- II. Viene sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte») la seguente questione pregiudiziale concernente l'interpretazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari; in prosieguo: il «regolamento n. 4/2009»):

Se un ente pubblico, erogatore di prestazioni di assistenza sociale ad un beneficiario di alimenti conformemente delle disposizioni di diritto pubblico, possa far valere il foro della residenza abituale del beneficiario medesimo a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 laddove agisca in via regresso, nei confronti del debitore dell'obbligazione alimentare, ai fini del recupero del credito alimentare di diritto civile del beneficiario di alimenti, credito trasferitosi all'ente pubblico stesso per effetto di surroga legale conseguente all'erogazione delle prestazioni di assistenza sociale. **[Or. 3]**

Motivi:

- 1 I. Fatti
- 2 L'ente ricorrente in primo grado è, quale soggetto localmente responsabile dell'assistenza sociale, un ente che espleta funzioni pubbliche (in prosieguo: l'«ente ricorrente» o l'«ente pubblico»), che agisce nei confronti del resistente in primo grado (in prosieguo: il «resistente») ai fini del recupero di crediti alimentari del genitore per il periodo successivo all'aprile 2017 in cui l'ente stesso si è surrogato.
- 3 La madre del resistente (in prosieguo: la «beneficiaria degli aiuti»), nata nel 1948, vive dal 2009 in una casa di riposo e di cura a Colonia e percepisce continuativamente dall'ente ricorrente prestazioni sociali a norma del Sozialgesetzbuch (codice sociale), libro XII; in prosieguo: «SGB XII»), poiché le sue entrate (pensione di previdenza sociale, indennità di alloggio all'interno di strutture di cura, prestazioni dell'assicurazione legale contro il rischio di perdita di autosufficienza) e il suo patrimonio non coprono integralmente i costi della casa di riposo. Il resistente vive a Vienna (Austria).

- 4 Nell'ambito del presente procedimento, il ricorrente fa valere nei confronti del resistente la corresponsione di alimenti arretrati per l'importo di EUR 8 510 per il periodo compreso tra aprile 2017 e aprile 2018 nonché, per il periodo corrente, la corresponsione di alimenti pari a EUR 853 mensili a decorrere dal maggio 2018. L'ente ricorrente sostiene di essere subentrato, per effetto di surroga legale, nel diritto vantato dalla beneficiaria degli aiuti nei confronti del resistente a titolo di crediti alimentari del genitore ex articolo 94, paragrafo 1, del SGB XII, in quanto, nel periodo di mantenimento in questione, avrebbe erogato alla beneficiaria, in via continuativa, prestazioni sociali nettamente superiori agli alimenti richiesti. Il resistente eccepisce il difetto di giurisdizione internazionale dei giudici tedeschi. **[Or. 4]**
- 5 L'Amtsgericht (Tribunale circoscrizionale) negava la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi e respingeva la domanda come inammissibile. A suo avviso non sussisterebbe, in particolare, la giurisdizione a norma dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, in quanto il creditore di cui alla disposizione *de qua* sarebbe unicamente il creditore degli alimenti stesso e non l'ente pubblico agente in via di regresso ai fini del recupero dei crediti alimentari al medesimo trasferitisi per effetto di surroga legale. A seguito di impugnazione proposta dall'ente pubblico, l'Oberlandesgericht (Tribunale superiore del Land), annullava la decisione impugnata rinviando la causa all'Amtsgericht per nuovo esame. Secondo l'Oberlandesgericht, i giudici tedeschi sarebbero giurisdizionalmente competenti a livello internazionale in quanto il diritto spettante alla beneficiaria degli aiuti quale creditore degli alimenti ex articolo 3, lettere a) e b), del regolamento n. 4/2009, di scegliere se far valere gli alimenti nei confronti del figlio dinanzi al giudice competente per il proprio luogo di residenza in Germania o dinanzi al giudice competente per il luogo di residenza del resistente in Austria, potrebbe essere esercitato anche dall'ente pubblico surrogatosi nel credito alimentare medesimo.
- 6 Avverso tale decisione dell'Oberlandesgericht è diretto il ricorso per cassazione del resistente, dichiarato ammissibile, volta a ottenere la conferma della decisione dell'Amtsgericht.
- 7 **II. Sul diritto azionato**
- 8 A norma dell'articolo 1601 del Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile; in prosieguo: il «BGB»), i parenti in linea retta sono tenuti, reciprocamente, al versamento di alimenti. La portata degli alimenti da riconoscere è stabilita, ai sensi dell'articolo 1610 del BGB, in considerazione delle condizioni di vita del soggetto bisognoso. Secondo costante giurisprudenza di questo Bundesgerichtshof (Suprema Corte federale di giustizia, Germania), la condizioni di vita di un genitore ospitato in una casa di cura sono determinate dai costi di ricovero nella casa di cura stessa. **[Or. 5]** Pertanto, le sue esigenze di mantenimento ai sensi dell'articolo 1610 del BGB coincidono, di norma, con i costi di ricovero nella struttura maggiorati di un peculio relativo alla copertura delle esigenze non coperti dalle prestazioni della struttura di cura (omissis). Il genitore divenuto bisognoso di

cure, nel caso in cui un non sia in grado di coprire integralmente, con il proprio reddito e il proprio patrimonio, i costi dell'assistenza prestatagli nella casa di ricovero, ha diritto, in aggiunta, a percepire prestazioni di assistenza sociale sotto forma di sostegno di assistenza ai sensi del capitolo sette del SGB XII (articoli 61 e segg. del SGB XII). Quanto alla surroga nei crediti alimentari di diritto civile vantati nei confronti dei figli che trova applicazione nella specie, l'articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del SGB XII, così recita:

«Se, per il periodo di erogazione delle prestazioni, la persona avente diritto alla prestazione vanta, in base al diritto civile, crediti alimentari, questi si trasferiscono in capo al soggetto responsabile dell'assistenza sociale, sino a concorrenza delle spese sostenute unitamente al diritto di accesso previsto dalla normativa in materia di alimenti».

9 Sotto il profilo dell'esercizio dei diritti, l'articolo 94, paragrafo 5, terza frase, del SGB XII così dispone:

«Dei diritti a norma dei paragrafi da 1 a 4 conosce il giudice civile».

10 III. Sul rinvio pregiudiziale alla Corte

11 La questione se il ricorrente possa avvalersi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 rileva ai fini della definizione della controversia. Atteso che gli altri motivi [Or. 6] per riconoscere la competenza giurisdizionale internazionale dei giudici tedeschi sono evidentemente esclusi, laddove l'ente pubblico non potesse far validamente valere l'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009, l'impugnazione risulterebbe fondata. Diversamente, l'impugnazione dovrebbe essere respinta.

12 1. Il regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari trova applicazione nel procedimento in esame.

13 a) Sussistenza di una controversia in materia civile

14 aa) A norma del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I»), un'azione in regresso per crediti alimentari trasferiti potrebbe ricadere nel suo ambito di applicazione *ratione materiae* unicamente se il procedimento di cui trattasi dovesse essere qualificato come materia civile (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I). È vero che un'equivalente delimitazione non si ricava direttamente dalla formulazione delle singole disposizioni del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari. Tuttavia, la delimitazione dell'ambito di applicazione *ratione materiae* del succitato regolamento alla materia civile si deduce dalle regole di competenza giurisdizionale richiamate in apertura del regolamento [articoli 61, lettera c), e 65, lettera b), Trattato CE, divenuti ora articolo 81, paragrafi 1 e 2, lettera c), TFUE],

che autorizzano il legislatore dell'Unione ad adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

- 15 bb) Nella vigenza del regolamento Bruxelles I, alla luce della giurisprudenza della Corte, nei casi di regresso occorre sempre muovere dalla sussistenza di una controversia in materia civile ogniqualvolta il fondamento dell'azione di regresso per crediti alimentari [Or. 7] e le modalità del suo azionamento fossero disciplinate dalle disposizioni generali sulle obbligazioni alimentari. Per contro, non sussisteva alcuna controversia in materia civile quando l'azione di regresso per crediti alimentari non era caratterizzata da un'equiparazione delle parti coinvolte ma si fondava su disposizioni con le quali il legislatore aveva conferito all'ente pubblico una prerogativa propria (v. sentenze della Corte del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C-433/01, Racc. pag. I-981, punto 20, e del 14 novembre 2002, Baten, C-271/00, Racc. pag. I-10489, punto 37).
- 16 cc) Nella dottrina dei paesi di lingua tedesca è controverso se questo criterio di delimitazione possa essere trasposto anche sul regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari (omissis) o se quest'ultimo trovi applicazione *ratione materiae* essenzialmente in tutti i casi in cui un ente pubblico richieda al debitore dell'obbligazione alimentare il rimborso di una prestazione erogata dall'ente medesimo al creditore degli alimenti in sua vece senza che, in tale contesto, rilevino il fondamento normativo del regresso e la natura dei poteri di intervento riconosciuti al soggetto pubblico (omissis). Alla luce delle circostanze del caso di specie, tale questione controversa non necessita di un'analisi più dettagliata, giacché anche una delimitazione sulla base della pregressa giurisprudenza della Corte induce a ritenere che l'azione in regresso avviata dal ricorrente contro il resistente sia un'azione in materia civile.
- 17 Il diritto si fonda sull'obbligazione alimentare di diritto civile del resistente nei confronti della madre, beneficiaria di assistenza sociale. La [Or. 8] Corte riconosce essenzialmente la sussistenza di un'azione in materia civile in forza di un fondamento normativo di diritto civile anche quando un credito alimentare, che trae origine dal diritto civile, è trasferito in capo a un soggetto pubblico per effetto di surroga legale, come nella specie a norma dell'articolo 94 paragrafo 1, prima frase, del SGB XII [v. sull'articolo 7 dell'Unterhaltsvorschussgesetz (legge relativa agli anticipi sugli alimenti - UVG) la sentenza della Corte del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C-433/01, Racc. pag. I-981, punti 20 e seg.). Il credito alimentare trasferito deve essere azionato dal ricorrente dinanzi al giudice civile a norma dell'articolo 94, paragrafo 5, terza frase, del SGB XII. Sotto il profilo delle modalità di azionamento del credito alimentare ad esso trasferito, il ricorrente, quale ente pubblico, non è dotato delle prerogative proprie su cui si fondava, in particolare, la fattispecie esaminata dalla Corte nella causa «Baten» (v. sentenza della Corte del 14 novembre 2002, Baten, C-271/00, Racc. pag. I-10489, punti 35 e seg.).
- 18 Tuttavia, in questo contesto, occorre osservare che anche in base al diritto tedesco sussistono fattispecie in cui un ente pubblico può far valere il proprio diritto di

regresso nei confronti di un debitore dell'obbligazione alimentare benché l'obbligo di prestazione gravante su quest'ultimo sia stato precedentemente escluso per effetto di un accordo con il creditore degli alimenti. A norma dell'articolo 1614, paragrafo 1, del BGB, nel caso di alimenti dovuti a parenti e nel quadro della separazione dei coniugi (v. articoli 1360 a, paragrafo 3, e 1361, paragrafo 4, quarta frase, del BGB), gli accordi aventi ad oggetto la rinuncia a future prestazioni alimentari sono vietati in termini generali nell'ottica di tutelare tanto il creditore degli alimenti quanto il soggetto erogatore di prestazioni pubbliche (omissis). Anche laddove non trovi applicazione un divieto *ex lege*, gli accordi in materia di alimenti che si ripercuotono oggettivamente sugli enti pubblici o persino deliberatamente lesivi per i medesimi possono, in determinati casi [Or. 9] essere dichiarati nulli per immoralità in base alla clausola generale di diritto civile di cui all'articolo 138 del BGB (omissis). Ciò detto, nell'ordinamento tedesco la tutela degli enti pubblici con riguardo ad accordi conclusi tra le parti del rapporto alimentare e lesivi per gli enti medesimi è garantita dal diritto civile generale in varie forme ma non mediante il riconoscimento agli enti stessi di specifici poteri di intervento.

- 19 b) Diritto di regresso quale obbligazione alimentare
- 20 L'ambito di applicazione *ratione materiae* del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari è circoscritto alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009). Dal considerando 11 emerge che la nozione di obbligazione alimentare dev'essere interpretata in maniera autonoma rispetto al regolamento. Sulla base della giurisprudenza della Corte relativa alla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «convenzione di Bruxelles»), l'obbligazione alimentare dev'essere riconosciuto ogniqualvolta la prestazione *de qua* sia diretta a garantire il sostentamento dell'avente diritto o le esigenze e le risorse dell'avente diritto e dell'obbligato rilevino ai fini della determinazione del *quantum* della prestazione stessa (v. sentenze della Corte del 27 febbraio 1997, van den Boogaard, C-220/95, Racc. pag. I-1147, punto 22, e del 6 marzo 1980, de Cavel II, 120/79, Racc. pag. 731, punto 5). Ciò detto, il diritto vantato dalla beneficiaria degli aiuti nei confronti del resistente rappresenta senza dubbio un'obbligazione alimentare ai sensi del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari, poiché il diritto si orienta in base ai suoi fabbisogni vitali, caratterizzati dai costi di soggiorno e assistenza [Or. 10] e che, inoltre, nel determinare la prestazione, sono presi in considerazione lo stato di necessità della beneficiaria degli aiuti e la capacità economica del resistente. Un credito che soddisfa in sé i presupposti di un'obbligazione alimentare ai sensi del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari non perde così, in caso di trasferimento a un terzo nel quadro di una surroga *ex lege*, la propria natura sotto il profilo della normativa sugli alimenti (omissis).
- 21 2. Nei casi in cui il regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari trovi applicazione ad un'azione di regresso relativa ai crediti alimentari, un ente

pubblico può indubbiamente agire in via di regresso presso la residenza abituale del debitore degli alimenti ex articolo 3, lettera a), del regolamento n. 4/2009. Ad oggi non è stato ancora chiarito se l'articolo 3, lettera b), del regolamento medesimo riconosca, per l'azione di regresso in materia di crediti alimentari degli enti pubblici, la residenza abituale dell'originario creditore degli alimenti quale foro ulteriore.

- 22 a) Parte della dottrina dei paesi di lingua tedesca lo nega. Con riferimento alla sistematica del regolamento Bruxelles I, nella sentenza Blijdenstein la giurisprudenza della Corte avrebbe precisato che un ente pubblico che agisca in via di regresso nei confronti di un debitore degli alimenti non si troverebbe in una situazione subordinata nei confronti di quest'ultimo, cosicché verrebbe meno la giustificazione per privare il debitore stesso della tutela inerente al proprio foro abituale. Questa giurisprudenza dovrebbe essere trasposta sul regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari, come risulterebbe dal considerando 14 e dall'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, poiché la nozione di «creditore» (articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del regolamento n. 4/2009) è ivi estesa agli enti pubblici unicamente sotto il profilo del riconoscimento, della dichiarazione di esecutività e dell'esecuzione [delle decisioni] **[Or. 11]**, ma non in relazione alle regole sulla giurisdizione (omissis).
- 23 La posizione divergente, condivisa anche dall'Oberlandesgericht nella propria decisione impugnata, indica anzitutto che la competenza giurisdizionale nella residenza abituale del creditore degli alimenti ai sensi del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari non rappresenterebbe più una deroga concepita per le esigenze di una parte economicamente più debole; la filosofia di base dell'articolo 3 del regolamento n. 4/2009 si fonderebbe su competenze giurisdizionali generali di pari rango. L'applicazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 all'azione di regresso in materia di alimenti degli enti pubblici stimolerebbe un'attuazione efficace del credito alimentare trasferito ed eviterebbe che a un debitore degli alimenti residente all'estero sia riconosciuto un vantaggio oggettivamente non giustificato. **[Or. 12]**
- 24 b) Questo Collegio propende per quest'ultima posizione.
- 25 In base alla giurisprudenza della Corte, l'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 dev'essere interpretato indipendentemente dal regolamento alla luce delle sue finalità, del suo tenore letterale, nonché del sistema all'interno del quale esso si colloca (v. sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C-400/13 e C-408/13, (omissis) punto 25). In tale contesto, questo Collegio osserva quanto segue:
- 26 aa) Occorre anzitutto sottolineare che il regolamento nulla dice quanto alla questione se un ente pubblico agente in giudizio in via di regresso in materia di alimenti possa avvalersi del foro della residenza abituale del creditore degli alimenti ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.

- 27 In base alla definizione giuridica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 10, del regolamento n. 4/2009, solo una persona fisica può essere considerata quale creditore degli alimenti, non invece l'ente pubblico agente in via di regresso. A norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento medesimo, gli enti pubblici sono equiparati al creditore degli alimenti ai fini del riconoscimento, della dichiarazione di esecutività e dell'esecuzione. In assenza della disciplina specifica dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, gli enti pubblici - come chiarito nel considerando 14 - non disporrebbero del potere di presentare domande di riconoscimento o di dichiarazione di esecutività in tal modo loro riconosciuto. È pur vero che il regolamento non contiene, per il procedimento di cognizione, nessuna disposizione corrispondente al suo articolo 64, paragrafo 1. Ai fini del sistema di attribuzione delle competenze giurisdizionali all'interno del regolamento, ne deriva però, *in primis*, soltanto che un ente pubblico non può essere considerato come «creditore» ai sensi dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 e non è quindi nemmeno autorizzato [Or. 13] ad avvalersi del foro della propria residenza abituale, ad esempio, della sede dell'amministrazione. Questione diversa è se un ente pubblico possa avvalersi del foro della residenza abituale dell'originario creditore degli alimenti.
- 28 bb) Questo Collegio non nega che la pregressa giurisprudenza della Corte sulla competenza giurisdizionale in materia di alimenti rimanga pertinente anche ai fini dell'analisi delle corrispondenti disposizioni del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari, dal momento che le regole di giurisdizione di detto regolamento hanno sostituito le corrispondenti disposizioni della Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione europea sul foro competente e in materia di esecuzione – Convenzione di Bruxelles) e del regolamento Bruxelles I (v. sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C-400/13 e C-408/13, (omissis) punto 23).
- 29 In relazione all'articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles, la Corte ha riconosciuto che un ente pubblico non può avvalersi, laddove agisca in via di regresso, del foro del domicilio o della residenza abituale del creditore degli alimenti. La Corte ha motivato tale decisione in base al rilievo che, nel sistema della Convenzione europea sul foro competente e in materia di esecuzione, la competenza giurisdizionale del giudice del domicilio [Or. 14] del convenuto (articolo 2 della Convenzione di Bruxelles) costituisce il principio generale, mentre le norme specifiche sulla competenza che derogano a tale principio generale - in particolare l'articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles - non possono essere interpretate in modo estensivo, tanto più che la Convenzione escluderebbe, in via generale, la giurisdizione dei giudici dello Stato di residenza dell'attore (v. sentenza della Corte del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C-433/01, Racc. pag. I-981, punto 25; v. anche sentenza della Corte del 27 settembre 1988, Kalfelis, 189/87, Racc. pag. 5565, punto 19). La deroga prevista nell'articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles sarebbe volta ad offrire a chi propone domanda di alimenti, e che è considerato la parte più debole in un procedimento di questo tipo, una base di competenza giurisdizionale alternativa. Tale specifica

finalità dovrebbe prevalere su quella perseguita dalla regola di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima, che, dal canto suo, è quella di tutelare il convenuto che subisce l'azione dell'attore e che pertanto, di norma, dev'essere considerato la parte più debole (v. sentenze della Corte del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C-433/01, Racc. pag. I-981, punto 29, e del 20 marzo 1997, Farrell, C-295/95, Racc. pag. I-1683, punto 19). Orbene, un ente pubblico agente in via di regresso nei confronti di un debitore degli alimenti non si troverebbe in una situazione di inferiorità nei confronti di quest'ultimo. Inoltre, il creditore degli alimenti, alle cui necessità hanno sopperito le prestazioni di tal ente pubblico, non si troverebbe più in una situazione finanziaria precaria. I giudici del foro del convenuto sarebbero peraltro nella posizione migliore per valutare le risorse di quest'ultimo (v. sentenza della Corte del 15 gennaio 2004, Blijdenstein, C-433/01, Racc. pag. I-981, punti 30 e seg.).

- 30 cc) D'altro canto, nelle proprie conclusioni nella causa «Sanders e Huber», l'avvocato generale ha già rilevato che i principi elaborati nella giurisprudenza relativa alla Convenzione europea sul foro competente e in materia di esecuzione e sul regolamento Bruxelles I non possono essere trasposti meccanicamente sull'interpretazione delle regole sulla competenza del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari (v. conclusioni dell'avvocato generale Jääskinen del 4 settembre 2014 nella causa Sanders e Huber, C-400/13 e C-408/13, [Or. 15] (omissis) paragrafi 37 e seg.). In particolare, a parere di questo Collegio, le considerazioni di carattere sistematico e teleologico che, all'epoca, hanno indotto la Corte a negare l'applicabilità dell'articolo 5, punto 2, della Convenzione di Bruxelles alle azioni di regresso degli enti pubblici, non risultano più utili ai fini dell'interpretazione, sotto questo profilo, dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009.
- 31 (1) Dai fondamenti di competenza giurisdizionale risultanti dall'articolo 3 del regolamento n. 4/2009 non si ricava più alcun rapporto regola/deroga tra i singoli fori competenti. Diversamente dalla sistematica del regolamento Bruxelles I, il foro della residenza abituale del creditore degli alimenti non è più concepito quale foro speciale, bensì quale foro generale alternativo.
- 32 (2) È corretto che, anche nella vigenza del regolamento europeo in materia di obbligazioni alimentari, la competenza giurisdizionale dei giudici del luogo di residenza abituale del creditore degli alimenti mira ancora a tener conto della particolare tutela riconosciuta al creditore quale parte tipicamente più debole nel procedimento vertente sulle obbligazioni alimentari (sentenza della Corte del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C-400/13 e C-408/13 – (omissis) punto 28). Tuttavia, la regola di giurisdizione di cui all'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 non si esaurisce in detta finalità normativa. Da un lato, il foro della residenza abituale del creditore di alimenti è, di norma, adatto a garantire l'allineamento tra foro e diritto materiale applicabile. Dall'altro, vista la loro vicinanza agli eventi, i giudici del luogo di residenza del creditore degli alimenti sono i più qualificati ad accertare i fabbisogni vitali del creditore e il suo stato di necessità (v. relazione Jenard sulla convenzione di Bruxelles, GU C 59, del 5

marzo 1979, pag. 1, 25; ad essa rimandano anche le sentenze della Corte del 18 dicembre 2014, Sanders e Huber, C-400/13 e C-408/13 – (omissis) [Or. 16] (omissis) punto 34, e del 20 marzo 1997, Farrell, C-295/95, Racc. pag. I-1683, punti 24 e seg.). Se, nel quadro di queste ulteriori finalità normative, il legislatore del regolamento avesse ravvisato unicamente degli scopi accessori non essenziali che si limitano a rafforzare l'effettivo obiettivo principale di tutela di una parte processuale potenzialmente in una posizione di inferiorità, il legislatore medesimo avrebbe coerentemente potuto prevedere il foro del luogo di residenza abituale del creditore degli alimenti per le sole azioni del creditore degli alimenti. Tuttavia, in base all'univoca formulazione della disposizione, tale foro competente è previsto a prescindere dal fatto che sia il creditore degli alimenti stesso ad agire o che questi sia citato in giudizio dal debitore dell'obbligazione alimentare, ad esempio, nel quadro di un'azione di accertamento negativo di detta obbligazione.

- 33 dd) Questo Collegio ritiene che la tesi giuridica che esso è incline ad accogliere sia confermata anche da un'analisi in chiave comparativa della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (in prosieguo: la «convenzione dell'Aia del 2007»).
- 34 (1) L'articolo 36, paragrafo 1, della Convenzione dell'Aia del 2007 stabilisce che, nel quadro dell'assistenza giudiziaria, gli enti pubblici in qualità di istanti devono essere considerati come «creditori» soltanto in relazione al riconoscimento e all'esecuzione [di una decisione] [articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e b), della convenzione di cui trattasi], ma non in relazione all'emanazione di una decisione [articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione]. Ciò comporta che, in linea di principio, gli enti pubblici non possano avvalersi dell'assistenza delle autorità centrali di un altro Stato contraente per i procedimenti di cognizione presso il luogo di residenza abituale del debitore dell'obbligazione. In occasione delle discussioni circa la formulazione della Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari, tale restrizione è apparsa giustificata in quanto gli enti pubblici emanano di norma decisioni nel proprio paese – seguite dal riconoscimento e dall'esecuzione in un [Or. 17] altro Stato contraente (v. Borräs/Degeling Explanatory Report on the Convention on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, punto 591, pubblicato in www.hcch.net). A giudizio di questo Collegio, ne risulta che, nel quadro delle discussioni sulla Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari, si è dato per scontato che gli enti pubblici hanno diritto di ottenere, in via di regresso, l'emanazione di un titolo in materia di alimenti presso il foro del creditore degli alimenti bisognoso. L'Unione europea ha partecipato all'elaborazione della Convenzione dell'Aia sull'esazione internazionale di prestazioni alimentari. Già per tale motivo è quindi evidente che il legislatore europeo del regolamento - che, con l'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento n. 4/2009, ha introdotto una disposizione sostanzialmente identica nel contenuto all'articolo 36, paragrafo 1, della Convenzione dell'Aia del 2007 – possa essere stato guidato da considerazioni analoghe.

- 35 (2) Ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione dell'Aia del 2007, la decisione emessa nello Stato d'origine è riconosciuta ed eseguita in un altro Stato contraente se, alla data dell'avvio del procedimento, il creditore risiedeva abitualmente nello Stato d'origine. Se uno Stato contraente formula a questo riguardo una riserva (articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione dell'Aia del 2007), a norma del successivo articolo 20, paragrafo 4, detto Stato deve prendere tutte le misure appropriate affinché sia pronunciata una decisione in favore del creditore quando il debitore risiede abitualmente nello Stato che ha formulato la riserva. In questo contesto, in conformità dell'articolo 36, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 20, paragrafo 4, della Convenzione dell'Aia del 2007, anche gli enti pubblici sono considerati eccezionalmente come «creditori» in sede di emanazione di una decisione in materia di alimenti cosicché anche detti enti possono esigere l'assistenza da parte dello Stato che ha formulato la riserva (v. Borràs/Degeling Explanatory Report on the Convention on the International [Or. 18] Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance, punto 590, pubblicato in www.hcch.net). Da ciò risulta, *a contrario*, che gli Stati contraenti della Convenzione dell'Aia sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari – ove non abbiano formulato una riserva ai sensi del suo articolo 20, paragrafo 2 – sono tenuti a riconoscere le decisioni in materia di alimenti degli altri Stati contraenti che gli enti pubblici abbiano ottenuto nel luogo di residenza abituale dell'originario creditore degli alimenti.
- 36 La decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della Convenzione dell'Aia del 23 novembre 2007 sull'esecuzione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (GU L 192 del 22 luglio 2011, pagg. 39 e segg.) non contiene, in relazione agli enti pubblici, alcuna riserva a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della convenzione dell'Aia del 2007, cosicché, per gli Stati membri dell'Unione europea, l'obbligo di riconoscimento si estende anche alle decisioni degli altri Stati contraenti della convenzione de qua che ricadono nell'articolo 20, lettera c), di quest'ultima emanate a favore degli enti pubblici in un procedimento di cognizione svoltosi nel luogo di residenza abituale del creditore degli alimenti. Anche alla luce dei suesposti rilievi, non sembra ragionevole negare agli enti pubblici, all'interno dell'Unione europea, la possibilità di far valere la competenza giurisdizionale del luogo di residenza abituale del creditore degli alimenti. [Or. 19]
- 37 3. In sintesi, la corretta interpretazione dell'articolo 3, lettera b), del regolamento n. 4/2009 non può essere desunta in maniera univoca dalla giurisprudenza della Corte. Nell'interpretare la disposizione in questione permangono, per contro, ragionevoli dubbi.
- (omissis)